

***Causa Vitiello c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2007 (ricorso n. 6870/03)***

(constata la violazione dell'articolo 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà per il danno subito a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo contenuto in una sentenza definitiva del Giudice nazionale).

**Fatto.** Ricorso per violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*) nonché per violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*).

La questione posta dai ricorrenti trae origine da un processo penale per abusivismo edilizio, al termine del quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato ad un anno e otto mesi di reclusione e al pagamento di £ 1.500.000 il signor V. per aver costruito un deposito commerciale, senza la prescritta concessione edilizia, a fianco dell'edificio di proprietà dei ricorrenti, in prossimità peraltro della zona archeologica di Pompei. Il Tribunale, inoltre, aveva anche riconosciuto ai ricorrenti – costituitisi parte civile – il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e aveva ordinato la demolizione della costruzione abusiva; ordine che era stato poi confermato nei successivi gradi di giudizio, ma che, in sede amministrativa, non era stato mai concretamente eseguito.

**Diritto.** Confermata l'infondatezza dell'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo italiano (già sostenuta nella precedente decisione di ammissibilità del ricorso) e l'irrelevanza del fatto che era stata presentata domanda di condono edilizio (in quanto essa era stata rigettata dalle autorità competenti), la Corte ha affermato che la mancata demolizione dell'immobile abusivo ordinata dal giudice penale con sentenza definitiva costituisce violazione dell'articolo 1 del Prot. n. 1 CEDU, che prevede che un'eventuale ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei propri beni debba avere una base legale.

Nella fattispecie, invece, il giudice penale aveva definitivamente ordinato l'abbattimento dell'immobile abusivo, avendo accertato che esso era stato costruito in violazione delle regole urbanistiche: le autorità comunali, dunque, avrebbero dovuto materialmente eseguire la demolizione, ma non avevano mai preso alcuna iniziativa in tal senso.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che la preminenza del diritto, che costituisce uno dei principi fondamentali delle società democratiche e che fa parte integrante di tutti gli articoli della Convenzione (*Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia* n. 31524/96, CEDH 2000-VI; *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996), implica che lo Stato ed ogni autorità pubblica interna debbano conformarsi alle sentenze dei giudici (*Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997). Regola questa che nella fattispecie non è stata rispettata, senza che vi fosse alcuna valida giustificazione legale.

I ricorrenti, pertanto, in quanto proprietari di un immobile vicino, hanno subito un ingiusto pregiudizio dalla edificazione illegale del manufatto e devono essere risarciti.

Pur ritenendo assorbita dalla predetta statuizione la questione posta dai ricorrenti circa la violazione dell'articolo 6, par. 1, della CEDU, la Corte ha inoltre ribadito che l'esecuzione di una sentenza, da qualsiasi giurisdizione promani, deve essere considerata come facente parte integrante del «processo» ai sensi del citato articolo 6 CEDU (*Immobiliare Saffi c. Italia*, n. 22774/93, CEDH 1999-V; *Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997).

Tenuto conto della possibilità di ottenere ancora il risarcimento dei danni in sede di giurisdizione civile italiana, i giudici di Strasburgo, nel confermare la violazione, nella fattispecie, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, hanno disposto che lo Stato italiano paghi 5.000,00 € per danni morali a ciascuno dei due ricorrenti e 3.000,00 € complessivi per le spese di giudizio.